

97.057

**Messaggio
concernente una Convenzione di doppia imposizione
con l'Argentina**

del 13 agosto 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con l'Argentina, firmata il 23 aprile 1997.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 agosto 1997

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

La Svizzera ha colto l'occasione della riattivazione della politica convenzionale argentina in materia di eliminazione delle doppie imposizioni per concludere una convenzione di doppia imposizione. La Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio tra la Svizzera e l'Argentina, firmata il 23 aprile 1997, estende la rete svizzera di convenzioni di doppia imposizione nell'America latina e contribuisce a proteggere sul piano fiscale le imprese e gli investimenti svizzeri in Argentina. Questo Accordo segue in larga misura il modello di convenzione di doppia imposizione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e la prassi convenzionale svizzera. Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione di doppia imposizione.

Messaggio

1 Genesi

I colloqui preliminari di natura tecnica fra l'Argentina e la Svizzera, avviati nel 1979, non hanno potuto aver seguito a causa di diverse difficoltà incontrate dall'Argentina, soprattutto a livello politico ed economico. Queste difficoltà hanno infatti impedito a questo Paese di attuare una politica attiva nel campo della doppia imposizione fino a qualche anno fa, quando si è registrata una certa stabilità politica e crescita economica. I negoziati condotti nel 1993 a Berna e nel 1994 a Buenos Aires si sono conclusi in quest'ultima città il 18 febbraio 1994 con la parafatura di un progetto di convenzione. La conclusione di un accordo con un interessante Paese del Sud del continente americano dovrebbe aprire la via alla conclusione di analoghi accordi con altri Paesi di questa regione, importanti per la Svizzera.

Gli investimenti svizzeri in Argentina sono rilevanti e diversificati, segnatamente nei settori delle macchine, della costruzione, dei prodotti farmaceutici e chimici, dell'alimentazione, dei servizi e delle attività assicurative e bancarie. Per quanto concerne gli investimenti diretti, nel 1996 la Svizzera figurava all'undicesimo posto nella graduatoria degli investitori stranieri, mentre nel 1991 essa occupava ancora il terzo posto. Questa regressione si spiega con il programma argentino di privatizzazione al quale hanno attivamente partecipato i paesi industrializzati i cui tradizionali settori d'investimento corrispondevano con i settori privatizzati. La presente Convenzione di doppia imposizione non potrà dunque che migliorare la competitività dell'economia svizzera in Argentina.

La presente Convenzione è stata firmata a Buenos Aires il 23 aprile 1997, dopo l'esito positivo della procedura di consultazione effettuata presso i Cantoni e le cerchie economiche interessate alla conclusione di convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

2 Commento alle disposizioni della Convenzione

La Convenzione di doppia imposizione fra la Svizzera e l'Argentina segue in larga misura, dal punto di vista formale e materiale, il modello di convenzione elaborato dall'OCSE come pure la prassi convenzionale svizzera in questo campo. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE e ad indicare le particolarità della Convenzione.

Titolo ed articolo 2 Imposte considerate

La Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio.

Peraltro, l'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie non rientra, come al solito, nel campo d'applicazione della Convenzione.

Articolo 4 Residente

Questa disposizione corrisponde al modello di convenzione dell'OCSE. Fra i criteri che nel paragrafo 1 permettono di definire la nozione di «residente» figura pure il luogo d'iscrizione di una società.

Articolo 5 Stabile organizzazione

Questo articolo corrisponde sostanzialmente alla prassi convenzionale svizzera. Le soluzioni mantenute rappresentano un compromesso soddisfacente fra la politica svizzera e quella argentina seguite in questo campo.

Secondo la lettera f) del paragrafo 2, anche le attività di ricerca finalizzate allo sfruttamento di risorse naturali entrano in considerazione per la determinazione di una stabile organizzazione. Questa soluzione poggia sulla interdipendenza economica di tali attività quando esse sono esercitate dalla stessa impresa; questa situazione è del resto conosciuta nel diritto fiscale argentino e svizzero nel caso in cui le perdite provocate da una tale attività di ricerca devono essere riportate su un certo lasso di tempo.

La lettera a) del paragrafo 3 contiene una definizione aggiuntiva di stabile organizzazione secondo cui non solo i cantieri di costruzione o le catene di montaggio ma anche le attività di supervisione ad essi collegati costituiscono una stabile organizzazione quando la loro durata supera i sei mesi. Questo periodo di sei mesi differisce da quello previsto dal modello di convenzione dell'OCSE (12 mesi) ma corrisponde a quello applicato dalla Svizzera nelle convenzioni di doppia imposizione stipulate con i Paesi in sviluppo.

Alla lettera b) è previsto che i servizi prestati localmente per un periodo superiore ai sei mesi durante un periodo di dodici mesi costituiscono una stabile organizzazione. I servizi prestati dall'estero non costituiscono invece una stabile organizzazione e rientrano nel campo d'applicazione dei principi generali degli articoli 5, 7 o 14, a seconda dei casi. Questa soluzione costituisce un compromesso soddisfacente nei confronti della politica seguita dall'Argentina in questo ambito e dell'importanza che questo settore ha per la Svizzera. In merito all'assistenza tecnica vi rimandiamo al commento dell'articolo 12.

L'Argentina accorda permessi di pesca per le sue acque territoriali soltanto a imprese stabilite in Argentina che si ritiene vi dispongano di una stabile organizzazione. La base di calcolo dell'imposta viene fissata secondo la quantità di pescato autorizzato. Per ragioni soprattutto politiche, l'Argentina attribuisce la massima importanza al riconoscimento giuridico di questa situazione nelle convenzioni di doppia imposizione che essa conclude. Questo riconoscimento di importanza piuttosto teorica, ritenuto al numero 1 del Protocollo, è accettabile in quanto secondo il diritto interno argentino la stabile organizzazione è regolarmente riconosciuta nei casi di imprese di pesca che esercitano le loro attività nelle zone di pesca argentine. Il Protocollo precisa che una stabile organizzazione è però costituita soltanto qualora tali attività di pesca continuino per più di novanta giorni durante un periodo di dodici mesi.

La lettera d) del numero 2 del Protocollo precisa che l'esportazione di merci acquistate in Argentina da una sede fissa di affari è sottoposta alla vigente legislazione interna argentina in materia di esportazioni. Questa legislazione pre-

vede segnatamente che, per determinare i redditi che l'esportatore ritrae da questa attività di esportazione, l'amministrazione fiscale argentina possa prendere in considerazione il prezzo pagato dal destinatario. La portata di questa disposizione è stata limitata nel senso che la sola attività d'acquisto da parte di un'impresa straniera non costituisce di per sé una stabile organizzazione e abbisogna dell'esistenza di una stabile organizzazione affinché le attività d'esportazione che le sono attribuibili rientrino nel campo d'applicazione della precitata legislazione argentina. Per il resto potrebbero, se del caso, essere applicati i principi dell'articolo 9.

Conformemente alla politica seguita dalla Svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo, il paragrafo 6 prevede per un rappresentante che gode di uno status indipendente la perdita di questa qualifica qualora egli lavori esclusivamente o pressoché esclusivamente per una sola impresa.

La lettera f) del paragrafo 4 (attività ausiliarie) che tratta la combinazione delle diverse attività ausiliarie è stata soppressa. Questa disposizione non aveva praticamente alcuna importanza materiale.

Articolo 7 Utili delle imprese

Questa disposizione è conforme ai principi del modello di convenzione elaborato dall'OCSE. Le lettere b) e c) del numero 2 del Protocollo confermano questi principi sotto due punti di vista (calcolo degli utili da attribuire ad una stabile organizzazione e deduzione delle spese). Come in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione, determinati utili dell'impresa possono essere attribuiti alla stabile organizzazione nella misura in cui sia accertato che essa ha contribuito in maniera determinante alla loro realizzazione (n. 2 lett. a) del Protocollo).

Secondo il suo diritto interno l'Argentina impone gli utili provenienti da attività di assicurazione o riassicurazione esercitate da un'impresa straniera anche in assenza di una stabile organizzazione. Un diritto d'imposizione limitato al 2,5 per cento è concesso sull'ammontare dei premi proveniente soltanto dalle attività di assicurazione. Il numero 7 del Protocollo prevede tuttavia che se l'Argentina, in una convenzione di doppia imposizione con uno Stato membro dell'OCSE, accorda in questo settore un'aliquota d'imposta più favorevole, questa aliquota sarà applicabile automaticamente a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

I redditi provenienti da operazioni di riassicurazione sono imponibili soltanto nello Stato di sede dell'impresa di riassicurazione.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea

Come in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione, il paragrafo 4 contiene definizioni supplementari concernenti il termine «utili» e l'espressione «esercizio di navi o di aeromobili». Nella lettera a) (ii) è segnatamente precisato che gli interessi sugli averi di imprese aeree impegnate nel traffico internazionale collegati a questa attività fanno parte di questi utili e beneficiano di conseguenza di un'imposizione esclusiva nello Stato di sede della direzione effettiva.

Conformemente ai principi del modello di convenzione dell'OCSE, la lettera b) precisa che l'esercizio considerato da questo articolo comprende la locazione di navi o aeromobili, la locazione di contenitori e di equipaggiamenti ad essi accessori come pure l'alienazione di navi, di aeromobili, di contenitori o di equipaggiamenti ad essi accessori nella misura in cui questa attività conservi carattere accessorio.

Articolo 9 Imprese associate

Come già nella maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione stipulate di recente dalla Svizzera, è stato possibile riprendere in questo articolo la prassi seguita dal nostro Paese. Quando in uno Stato contraente si effettuano correzioni degli utili, i due Stati contraenti possono consultarsi per apportare reciprocamente gli aggiustamenti necessari. È pure previsto che correzioni degli utili possano essere effettuate soltanto entro sei anni dalla fine dell'anno durante il quale gli utili sono stati realizzati. Questa limitazione nel tempo corrisponde al termine di prescrizione previsto dal diritto interno argentino ed è compatibile con il diritto interno svizzero. Inoltre, essa non è applicabile in caso di frode o di altro reato fiscale intenzionale.

Articolo 10 Dividendi

Il paragrafo 2 prevede una limitazione al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta alla fonte nel caso di partecipazioni a partire dal 25 per cento detenute da società e al 15 per cento in tutti gli altri casi. L'Argentina non può fare attualmente uso del diritto d'imposizione del 10 per cento o del 15 per cento che le è attribuito, poiché non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. La clausola del trattamento della nazione più favorita (n. 7 del Protocollo) prevede che se l'Argentina accorda aliquote inferiori a Stati membri dell'OCSE, queste aliquote saranno automaticamente applicabili, a partire dalla loro entrata in vigore, ai contribuenti residenti di Svizzera.

Il numero 3 del Protocollo prevede un'imposizione supplementare degli utili realizzati in Argentina dalla stabile organizzazione di una società svizzera («branch profits tax»). Questa imposta argentina non deve però eccedere il 10 per cento degli utili dopo deduzione dell'imposta sugli utili.

Del resto, finché l'Argentina segue il principio della territorialità e non impone i dividendi di fonte estera ricevuti da residenti dell'Argentina, la Svizzera continua a prelevare la sua imposta preventiva, indipendentemente dall'aliquota di partecipazione, all'aliquota intera del 35 per cento (n. 4 del Protocollo). L'Argentina ha già introdotto il principio dell'imposizione dei redditi conseguiti a livello mondiale ma le disposizioni d'esecuzione della relativa legge non sono ancora in vigore.

Articolo 11 Interessi

Il paragrafo 2 riserva allo Stato della fonte un diritto d'imposizione limitato al 12 per cento accompagnato, del resto, dalla clausola della nazione più favorita che farà scattare l'applicazione automatica dell'aliquota più favorevole che potrebbe essere concessa dall'Argentina in una convenzione con un altro Stato membro dell'OCSE a partire dalla data di entrata in vigore di questa convenzione.

Determinate categorie d'interessi sono inoltre esentate dall'imposta nello Stato della fonte. Si tratta degli interessi su obbligazioni di Stato, degli interessi pagati nel quadro della garanzia dei rischi delle esportazioni o di interessi pagati a titolo di mutuo accordato, garantito o assicurato dalla Banca centrale argentina o da altre banche analoghe, della vendita a credito di equipaggiamenti industriali nonché di prestiti bancari a lungo termine (cinque anni) accordati per la promozione dello sviluppo.

Come nel caso dei dividendi, la Svizzera preleverà la sua imposta preventiva sugli interessi versati a un residente d'Argentina all'aliquota intera, fino a quando l'Argentina non imporrà gli interessi da fonte straniera (n. 4 del Protocollo).

Articolo 12 Canoni

Il paragrafo 2 prevede aliquote dell'imposta alla fonte differenziate secondo le categorie di canoni:

- 3 per cento per l'uso o la concessione in uso di informazioni,
- 5 per cento per i diritti d'autore,
- 10 per cento per i brevetti, i marchi di fabbrica, il know-how, i leasing e l'assistenza tecnica,
- 15 per cento negli altri casi.

Nella lettera b) del numero 5 del Protocollo è precisato inoltre che l'assistenza tecnica di cui alla lettera c) del paragrafo 2 si riferisce unicamente all'assistenza fornita nello Stato contraente di cui la persona che fornisce l'assistenza è residente e che le spese direttamente legate a questa assistenza sono deducibili per il calcolo dell'imposta.

Il leasing con opzione d'acquisto di macchine o equipaggiamenti industriali o scientifici è esente dall'imposta alla fonte secondo la lettera a) del numero 5 del Protocollo.

In generale, conformemente alla lettera a) del numero 5 del Protocollo, l'Argentina non potrà esercitare i summenzionati diritti d'imposizione fintanto che la Svizzera non preleverà alcuna imposta alla fonte sui canoni. All'occorrenza, sarebbe applicabile la clausola della nazione più favorita valida per i dividendi e gli interessi, come visto più sopra.

Articolo 13 Utili di capitale

Nel suo insieme questo articolo è conforme al modello di convenzione dell'OCSE. Tuttavia, il paragrafo 4, che secondo il succitato modello attribuisce allo Stato di residenza il diritto d'imposizione dei beni diversi da quelli menzionati nei paragrafi precedenti, limita questo principio agli utili che persone fisiche ritraggono dall'alienazione di azioni. L'Argentina non preleva ancora, per il momento, alcuna imposta sugli utili di capitale realizzati con l'alienazione di azioni; il numero 6 del Protocollo prevede una consultazione fra le autorità competenti al fine di esaminare una modifica della Convenzione nel caso in cui l'Argentina introducesse una tale imposta.

Articolo 14 Servizi personali

La disposizione convenuta è una combinazione degli articoli 14 e 15 del modello di convenzione dell'OCSE. La regolamentazione fiscale per i salariati è conforme alle raccomandazioni dell'OCSE; l'imposizione dei redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente segue le stesse regole. La stessa regolamentazione è pure contenuta in altre convenzioni concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo.

Articolo 16 Artisti e sportivi

Secondo la prassi svizzera in materia di convenzioni di doppia imposizione, l'imposizione nel luogo dove un artista o uno sportivo esercita la sua attività si applica parimenti ai redditi attribuiti a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Si rinuncia tuttavia a questa imposizione qualora sia stabilito che né l'artista o lo sportivo né le persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili di questa altra persona (par. 2 e 3). L'imposizione secondo l'articolo 16 è tuttavia esclusa se l'attività dell'artista o dello sportivo è finanziata in misura importante mediante fondi pubblici dell'altro Stato (par. 4).

Articolo 17 Pensioni e rendite

Questo articolo segue i principi della corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE. Una disposizione supplementare (par. 3) riserva parimenti allo Stato di residenza il diritto d'imposizione delle pensioni alimentari e di altri versamenti analoghi.

Altri redditi

La Convenzione non contiene una clausola per altri redditi.

Articolo 20 Patrimonio

Il paragrafo 4 precisa che le azioni o altre quote sociali emesse da una società residente di uno Stato contraente e detenute da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo ultimo Stato.

Articolo 21 Eliminazione della doppia imposizione

La Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione con progressione dell'aliquota e, all'occorrenza, il metodo del computo dell'imposta argentina irrecuperabile per quanto riguarda i dividendi, gli interessi e i canoni. L'Argentina da parte sua applica il metodo del computo.

Il numero 8 del Protocollo precisa le modalità d'applicazione della legislazione argentina per la promozione dello sviluppo. I casi in cui la Svizzera concede riduzioni d'imposta per gli utili da partecipazione o da stabili organizzazioni sono espressamente esclusi da questi vantaggi.

Scambio d'informazioni

La Convenzione non prevede alcuna clausola di scambio d'informazioni. Parallelamente alla Convenzione è stata firmata una lettera che spiega la posi-

zione svizzera così come formulata nella riserva all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE.

3 Conseguenze finanziarie

In ogni convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso dell'imposta preventiva sui dividendi e sugli interessi a residenti dell'Argentina (nella misura in cui l'Argentina abbandona effettivamente il principio della territorialità) e dal computo sulle imposte svizzere delle imposte argentine sugli interessi. Dal momento che gli investimenti argentini in Svizzera sono modesti, l'eventuale ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti in Argentina non dovrebbe rivestire grande importanza.

Per contro, il computo globale d'imposta, introdotto con il decreto del nostro Collegio del 22 agosto 1967, avrà un'incidenza più diretta sulle finanze pubbliche svizzere. Le eventuali diminuzioni che potrebbero derivare dal computo in Svizzera delle imposte argentine saranno tuttavia compensate dai vantaggi finanziari apportati dalla Convenzione al fisco svizzero. L'ammontare lordo dei redditi provenienti dall'Argentina sarà imponibile in Svizzera, dove provocherà un aumento generale della massa imponibile. Finora l'imposta pagata in Argentina sugli interessi, sui canoni e sui compensi per prestazioni di servizi doveva essere ammessa a titolo di spesa deducibile sui redditi imponibili in Svizzera.

4 Costituzionalità

La base costituzionale della presente Convenzione è data dall'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile. La Convenzione non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

5 Conclusioni

Da diversi anni l'economia svizzera soffre per la mancanza di condizioni fiscali quadro favorevoli nei Paesi più importanti dell'America latina. Questa lacuna si è accentuata soprattutto rispetto alle economie concorrenti degli altri Stati industrializzati che già beneficiavano di una convenzione di doppia imposizione. Grazie all'apertura economica e politica che da qualche tempo si è profilata in questa regione, la Svizzera ha potuto allargare la sua rete di conven-

zioni in materia di doppia imposizione, concludendo convenzioni con il Messico, l'Ecuador e il Venezuela. La presente Convenzione costituisce pertanto un valido contributo a favore della presenza e dello sviluppo dell'economia svizzera in questo continente.

La Convenzione apporta una certa protezione fiscale alle imprese e agli investimenti svizzeri presenti in Argentina. Una convenzione per evitare le doppie imposizioni creerà per loro le premesse favorevoli per far fronte alla concorrenza degli altri Paesi industrializzati sul mercato argentino. I Cantoni e le cerchie economiche interessate alla conclusione della Convenzione di doppia imposizione l'hanno approvata nel corso della procedura di consultazione.

9583

**Decreto federale
che approva una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni con l'Argentina**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 1997¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 23 aprile 1997, tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

9584

Convenzione*Traduzione¹⁾***tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio***Il Consiglio federale svizzero**e**il Governo della Repubblica Argentina,*

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Argentina:

- (i) l'imposta sul reddito (impuesto a las ganancias);
- (ii) l'imposta sui beni personali (impuesto sobre los bienes personales) (qui di seguito indicate quali «imposta argentina»);

b) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

- (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi);
- e

- (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)

(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

¹⁾ Dal testo originale francese.

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, l'Argentina o la Svizzera;
- b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- d) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- e) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- f) il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l'imposta argentina o l'imposta svizzera;
- g) il termine «cittadini» designa:
 - (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
 - (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- h) l'espressione «autorità competente» designa:
 - (i) per quanto concerne l'Argentina, il Ministero dell'Economia, del Lavoro e dei Servizi Pubblici, il Segretariato di Stato delle Finanze (el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaria de Hacienda);
 - (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residente

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo d'iscrizione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- d) se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione,
- b) una succursale,
- c) un ufficio,
- d) un'officina,
- e) un laboratorio e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di ricerca e sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

- a) un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, nonché le attività di supervisione ad esso collegate, ma soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi;

Doppie imposizioni

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa che agisce per mezzo di salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono nel Paese, per lo stesso progetto o per progetti collegati, per un periodo o periodi cumulativamente superiori ai sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)–e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di un tale agente sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, esso non sarà considerato come un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Doppie imposizioni

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'assicurazione o dalla riassicurazione di beni situati nell'altro Stato contraente o di persone che al momento della conclusione del contratto di assicurazione sono residenti di questo altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato, indipendentemente dal fatto che l'impresa eserciti o no la sua attività in questo altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione. Tuttavia, in tale ipotesi, l'imposta così stabilita in questo altro Stato non può eccedere il 2,5 per cento dell'ammontare lordo del premio d'assicurazione.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
4. Ai fini del presente articolo:
 - a) il termine «utili» comprende:
 - (i) gli utili, gli utili netti, le entrate lorde e i redditi derivanti direttamente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili; e
 - (ii) gli interessi sulle somme derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, a condizione che detti interessi siano pagati a titolo di fondi collegati a questo esercizio;
 - b) l'espressione «esercizio di navi o di aeromobili» in traffico internazionale, da parte di un'impresa di uno Stato contraente comprende:
 - (i) il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili,
 - (ii) la locazione di contenitori e di equipaggiamenti ad essi accessori, e
 - (iii) l'alienazione di navi, di aeromobili, di contenitori e di equipaggiamenti ad essi accessori

Doppie imposizioni

da parte di questa impresa, a condizione che il noleggio, la locazione o l'affiliazione sia accessorio all'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di detta impresa.

Articolo 9 Imprese associate

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Articolo 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene diretta-

Doppie imposizioni

mente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di queste limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:

a) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati su un'obbligazione, su una ricognizione di debiti o su un altro titolo analogo del Governo

di questo Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, a condizione che un residente di questo altro Stato ne sia il beneficiario effettivo;

- b) gli interessi provenienti dall'Argentina e pagati ad un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati a titolo di mutuo accordato, garantito o assicurato oppure a titolo di credito approvato, garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere in materia di garanzie dei rischi delle esportazioni oppure da ogni altro istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;
- c) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente dell'Argentina sono imponibili soltanto in Argentina se sono pagati a titolo di mutuo accordato, garantito o assicurato, oppure a titolo di credito approvato, garantito o assicurato dal «Banco Central de la Republica Argentina», dal «Banco de la Nación Argentina» o dal «Banco de la Provincia de Buenos Aires» come designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;
- d) gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall'imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente e se sono pagati per un debito risultante dalla vendita a credito da parte di un residente di questo altro Stato di macchine o equipaggiamenti industriali; e
- e) gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall'imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente e se sono pagati a titolo di mutuo finalizzato allo sviluppo accordato da una banca ad un tasso preferenziale, a condizione che la durata di questo mutuo non sia inferiore ai cinque anni.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi menzionati nell'articolo 8 o nell'articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia

esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 3 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti per l'uso o la concessione in uso di informazioni;
- b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, drammatica, musicale o su un'altra opera artistica (esclusi tuttavia i canoni per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione);
- c) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti per l'uso o la concessione in uso di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di formule o di procedimenti segreti, come pure per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali o scientifici, nonché per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico, compresi i pagamenti per la fornitura di assistenza tecnica; e
- d) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di informazioni, di diritti d'autore su opere letterarie, drammatiche, musicali o su altre opere artistiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o ogni altro bene immateriale, oppure per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; questo termine comprende anche i compensi per la fornitura di assistenza tecnica e i compensi di qualsiasi natura per pellicole cinematografiche.

che e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e che sono situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili, impiegati nel traffico internazionale, o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui gli utili dell'impresa sono imponibili secondo l'articolo 8 della presente Convenzione.

4. Gli utili che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o di altre quote sociali di una società residente nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato menzionato.

Articolo 14 Servizi personali

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un lavoro subordinato, come pure i redditi che egli ritrae da una libera professione, sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che il lavoro, i servizi o le attività non vengano prestati o esercitate nell'altro Stato contraente. Se i servizi o le attività sono quivi prestati o esercitate, le remunerazioni o i redditi sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da un lavoro subordinato, da altri servizi o attività prestati rispettivamente esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso di un periodo di dodici mesi, e
- b) le remunerazioni o i redditi sono pagati da una persona o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni o dei redditi non è a carico di una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute per un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Articolo 16 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, nello Stato contraente nel quale dette prestazioni sono svolte.

Doppie imposizioni

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona citata nel suddetto paragrafo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da un residente dell'altro Stato contraente nel quadro di una visita, nel primo Stato, di un'organizzazione senza scopo di lucro dell'altro Stato, qualora la visita sia sostanzialmente finanziata mediante fondi pubblici.

Articolo 17 Pensioni e rendite

1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni («jubilaciones») pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le rendite pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Il termine «rendite» utilizzato nel presente articolo designa una somma determinata pagabile periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, quale contropartita di una adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.

3. Le pensioni alimentari e altri pagamenti di mantenimento versati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 18 Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente che

- (i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o
- (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 19 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Articolo 20 Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

4. Le azioni o altre quote sociali emesse da una società residente di uno Stato contraente e detenute da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 21 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne l'Argentina, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

Qualora un residente dell'Argentina ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, l'Argentina computa sull'imposta che preleva sul reddito o sul patrimonio di questo residente un ammontare pari all'imposta su questi redditi o su questo patrimonio pagata in Svizzera. Questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio che sono imponibili in Svizzera.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Argentina, la Svizzera esenta dall'imposta tali redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni del paragrafo 3, ma può, per determinare l'imposta afferente ai rimanenti redditi o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione.

3. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Argentina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:

- a) computo dell'imposta pagata in Argentina, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull'imposta svizzera sui redditi di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde ai redditi imponibili in Argentina, o
- b) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o
- c) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Argentina sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

4. Qualora riceva dividendi da una società residente dell'Argentina, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Articolo 22 Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 23 Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 22, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Uno Stato contraente non aumenterà la base del calcolo dell'imposta di un residente di uno dei due Stati contraenti includendo in essa redditi che siano stati già imposti nell'altro Stato contraente dopo la scadenza dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi in questione sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione e possono comunicare direttamente fra di loro per facilitare l'applicazione della Convenzione.

Articolo 24 Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, una persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della presente Convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione che abbia nello Stato accreditante gli stessi obblighi in materia d'imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio dei residenti di detto Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano nel territorio di uno Stato contraente e non sono trattati, in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 25 Entrata in vigore

1. I Governi dei due Stati contraenti si notificheranno reciprocamente l'adempimento delle procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle notificazioni menzionate nel paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili nei due Stati contraenti:

- a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;
- b) con riferimento alle altre imposte, ai redditi o al patrimonio dovuti per tutti gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. L'Accordo fra il Governo della Repubblica Argentina e la Confederazione Svizzera concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea, concluso con scambio di note del 13 gennaio 1950, è sospeso e non è applicabile fino a quando la presente Convenzione resta in vigore.

Articolo 26 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica e con un preavviso scritto almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile dalla data a partire dalla quale la Convenzione è entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile nei due Stati contraenti:

- a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia,
- b) con riferimento alle altre imposte, ai redditi o al patrimonio dovuti per tutti gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Buenos Aires, il 23 aprile 1997, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Flavio Cotti

Per il Governo
della Repubblica Argentina:
Guido di Tella

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica Argentina,

all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati a Buenos Aires il 23 aprile 1997 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 5

Con riferimento alle disposizioni della lettera f) del paragrafo 2, resta inteso che l'espressione «sfruttamento di risorse naturali» comprende le attività di pesca, qualora queste continuino per più di novanta giorni durante un periodo di dodici mesi.

2. Ad articolo 7

- a) Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che, se un'impresa vende merci o esercita un'attività di natura identica o analoga alle vendite o alle attività industriali e commerciali esercitate dalla stabile organizzazione, gli utili dell'impresa sono attribuibili alla stabile organizzazione nella misura in cui questa abbia partecipato attivamente alla realizzazione di dette attività. In tal caso, alla stabile organizzazione è attribuita la parte di utili corrispondente alle attività da essa eseguite.
- b) Con riferimento ai paragrafi 1 e 2, resta inteso che, nei casi di contratti per lavori di sorveglianza, fornitura, montaggio o di costruzione di attrezzature industriali o di locali industriali, commerciali o scientifici nonché per lavori pubblici, che un'impresa esegue per mezzo di una sua stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo totale del contratto ma unicamente sulla base della parte di contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato dove essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte di contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'impresa è residente.

¹⁾ Dal testo originale francese.

Doppie imposizioni

- c) Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che uno Stato contraente non è obbligato ad accordare la deduzione di spese occorse all'estero che non si possono ragionevolmente attribuire all'attività svolta dalla stabile organizzazione, tenuto conto dei principi generali contenuti nella legislazione interna concernente le spese di direzione, di amministrazione e di prestazioni d'assistenza.
- d) Con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 7 e nonostante le disposizioni della lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta inteso che l'esportazione di merci acquistate in Argentina dall'intermediario di una sede fissa di affari di un'impresa svizzera è sottoposta alla vigente legislazione interna argentina in materia di esportazioni.

3. Ad articolo 10

Nessuna disposizione della Convenzione impedisce all'Argentina di imporre, all'aliquota prevista dalla legge argentina, gli utili o i redditi attribuibili a una stabile organizzazione mantenuta in Argentina da una società residente di Svizzera. Tuttavia, l'ammontare totale dell'imposta così applicata non potrà eccedere l'imposta prelevata sugli utili di una società argentina aumentati del 10 per cento dopo deduzione di questa imposta sugli utili.

4. Ad articoli 10 e 11

Resta inteso che nei casi in cui dividendi o interessi siano sgravati d'imposta in Svizzera conformemente alla Convenzione e siano considerati come redditi di fonte straniera secondo la legislazione vigente in Argentina e per questa ragione siano esenti dall'imposta in Argentina, la Svizzera può imporre questi dividendi o interessi come se la Convenzione non fosse applicabile.

5. Ad articolo 12

- a) Con riferimento al paragrafo 2, resta inteso che fino a quando la Svizzera, in base alla sua legislazione interna, non preleva alcuna imposta alla fonte sui canoni pagati a non residenti, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili e i canoni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario dei canoni è residente.
- b) Con riferimento alla lettera c) del paragrafo 2, resta inteso che l'espressione «assistenza tecnica» si riferisce unicamente all'assistenza fornita nello Stato contraente di cui la persona che fornisce l'assistenza tecnica è residente. In questo caso, l'altro Stato contraente accorda la deduzione delle spese direttamente legate a questa attività.
- c) Con riferimento alla lettera c) del paragrafo 2, resta inteso che i canoni di locazione (leasing) pagati a titolo di locazione connessa con un diritto d'opzione (leasing con opzione d'acquisto di macchine, di equipaggiamenti scientifici o industriali) provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall'imposta in questo Stato alle condizioni previste dalla sua legislazione.

6. Ad articolo 13

Con riferimento al paragrafo 4, resta inteso che se uno Stato contraente introduce un'imposta sugli utili realizzati con l'alienazione di azioni o di altri diritti sociali di una società residente di uno Stato contraente, le autorità competenti si consulteranno al fine di pervenire ad un accordo sulla modifica della Convenzione.

7. Ad articoli 7, 10, 11 e 12

Resta inteso che se dopo la data della firma della presente Convenzione la Repubblica Argentina dovesse – con uno Stato terzo, membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici – concordare in una Convenzione aliquote d'imposta alla fonte inferiori a quelle previste nella presente Convenzione per i contratti di assicurazione considerati nel paragrafo 7 dell'articolo 7, per i dividendi considerati nell'articolo 10, per gli interessi considerati nell'articolo 11 e per i canoni di cui all'articolo 12, queste aliquote inferiori (compresa un'esenzione fiscale) sono applicabili automaticamente ai fini della presente Convenzione a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione firmata dall'Argentina con questo Stato terzo.

8. Ad articolo 21

Nella misura in cui, conformemente alla legislazione in vigore in Svizzera, dividendi pagati ad un residente di Svizzera da una società residente dell'Argentina oppure utili industriali o commerciali attribuibili ad una stabile organizzazione che un'impresa residente di Svizzera mantiene in Argentina, sono esentati dall'imposta in Svizzera, non si applica l'articolo 21 della legge argentina sull'imposta sul reddito (legge n. 20 628, nella versione adottata nel 1986 e suoi emendamenti successivi) in vigore al momento della firma della presente Convenzione.

Il suddetto articolo della legge argentina sull'imposta sul reddito si applica soltanto nei casi in cui, conformemente alle sue disposizioni, il beneficiario effettivo, residente di Svizzera, sia assoggettato all'imposta svizzera sul reddito per i redditi provenienti da fonte argentina e esenti da imposta in Argentina sulla base della legislazione che accorda speciali agevolazioni fiscali in vista della promozione di attività regionali o settoriali.

Fatto in duplice esemplare a Buenos Aires, il 23 aprile 1997, nelle lingue francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Flavio Cotti

Per il Governo
della Repubblica Argentina:
Guido di Tella

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con l'Argentina del 13 agosto 1997

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	37
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	97.057
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.09.1997
Date	
Data	
Seite	337-368
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 071

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.